

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA**

in esenzione da imposta di bollo

(art. 82 comma 5 D.Lgs.3 luglio 2017 n.117)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio

(29/5/2019)

in Buonconvento (SI), via Gramsci n.5, nella sala della "Casa del Popolo Gestione Locali Ricreativi Buonconvento - Società Cooperativa", alle ore nove e cinquanta minuti.

Davanti a me avvocato Paolo Nappi, notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile di Siena e Montepulciano, è presente il signor:

- Bartoli Sauro, nato a Pienza (SI) il 24 febbraio 1953, domiciliato per la carica presso la sede di cui in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente, e come tale legale rappresentante, dell'"**ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE**", con sede in Buonconvento, piazza Gramsci n.5, codice fiscale: 80011910520, partita IVA: 00711130526, iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. SI-71.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che a mezzo di avviso pubblico esposto nei locali della sede dell'Associazione e diffuso nelle modalità previste dall'articolo 15 del vigente statuto, è stata convocata in questo luogo, data ed ora, in

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Discussione ed Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
- 3) Proposta di proroga di un anno degli organi eletti nel 2017;
- 4) Modifiche Statuto compreso adeguamento normativo;
- 5) Varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea della predetta Associazione, limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno e, nominato dall'Assemblea a presiedere la stessa ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, in primo luogo constata:

- che sono presenti in proprio 19 (diciannove) soci come da foglio presenze allegato agli atti dell'Associazione su di un totale di 1.643 (milleseicentoquarantatre) soci iscritti;
- che ai sensi del vigente statuto hanno diritto di voto 19 (diciannove) soci iscritti, aventi diritto ad un voto ciascuno;
- che l'Assemblea é regolarmente costituita in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto, per deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno;
- che sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo Sauro Bartoli, Marcucci Giovanni, Bini Mauro, Rossi Piero, Bucciarelli Simonetta, Angiolini Patrizia, Vallini Maurizio, Giuggioli Fabio;
- che l'Associazione non ha un Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente a questo punto espone che è recentemente entrato in

vigore il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, in appresso anche detto il "Codice"), il quale individua gli enti che compongono il c.d. "Terzo Settore" (fra gli altri organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni etc.) e ne riordina la disciplina civilistica, fiscale e contabile.

Il Presidente propone pertanto che l'Associazione adegui il proprio statuto in modo da renderlo conforme alla nuova disciplina delle "Organizzazioni di Volontariato (ODV)", che sarà contenuta oltre che dalle norme di portata generale del nuovo Codice del Terzo Settore, in modo più specifico dagli articoli 32, 33 e 34, che contengono la disciplina delle organizzazioni di volontariato.

In conseguenza di tale adeguamento, inoltre, l'associazione potrà essere iscritta alla sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di prossima istituzione in forza dell'articolo 45 del Codice, il quale andrà a sostituire il vigente Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il Presidente aggiunge che lo statuto sociale dell'Associazione necessita solo di alcune modiche ed integrazioni, di non particolare rilevanza, per poter essere conforme alla normativa sopra citata. In particolare, al fine di adeguare lo statuto alla normativa sulle Organizzazioni di Volontariato, viene proposto, tra l'altro, di:

. integrare la denominazione dell'Ente in "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI BUONCONVENTO GRUPPO

DONATORI DI SANGUE - ODV" (nuovo articolo 1 dello Statuto), in osservanza all'articolo 32 del Codice;

. meglio specificare all'articolo 5 le finalità e le attività che l'associazione svolge;

. indicare nell'articolo 34 che, in caso di estinzione o scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità;

inoltre, al fine di assicurare il miglior svolgimento dell'attività sociale, viene proposto tra l'altro di:

. eliminare il riferimento al Collegio dei Probiviri attribuendone le funzioni all'assemblea;

. codificare l'elezione degli organi tramite commissione elettorale;

Segue esauriente discussione nel corso della quale vengono sottoposte ad esame le modifiche statutarie proposte.

Quindi le modifiche statutarie sopra esposte vengono messe ai voti e l'Assemblea con voto palese delibera all'unanimità di approvare le modifiche statutarie proposte.

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto dell'Associazione, composto da trentatrè articoli, che approvato e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per volontà del comparente.

L'Assemblea autorizza sin d'ora il rappresentante legale della associazione a presentare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo.

L'Assemblea delega inoltre il Presidente pro tempore perchè compia quelle integrazioni o modifiche che, non alterando la sostanza di quanto deliberato, possano essere richieste in sede di iscrizione della Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Non essendovi altro da discutere in sede straordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno alle ore ventitrè e dieci minuti.

Si chiede l'esenzione da imposta di bollo (articolo 82, comma 5 D.Lgs.3 luglio 2017 n.117).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su sette pagine sin qui di due fogli, è stato da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive alle ore ventitrè e venti minuti insieme a me Notaio.

Firmato Sauro Bartoli - Paolo Nappi notaio (l.s.)

ALLEGATO "A"

STATUTO

Art. 1 - E' costituita, con sede in Buonconvento l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento Gruppo Donatori di Sangue - ODV.

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

Art. 2 - L' Associazione di Pubblica Assistenza di Buonconvento è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i suoi principi ispiratori sono quelli del volontariato organizzato nella Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze alla quale aderisce.

Art. 3 - L'associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale.

FINALITA

Art. 4 - La Pubblica Assistenza di Buonconvento informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei, bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici nel proprio campo d'azione;
- h) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 5 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b) organizzare e gestire servizi di guardia medica, infermieristici, di fisioterapia e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche o private;
- c) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e degli organi; pertanto in seno all'Associazione è costituito un gruppo Donatori di Sangue, il cui funzionamento è stabilito da apposito regolamento;

d) promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) promuovere raduni, manifestazioni e, più in generale, iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale atte a favorire una migliore qualità della vita;

g) organizzare la formazione del volontariato, in collaborazione anche con i progetti della Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Sulla base delle proprie possibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

a) promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

d) organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, portatori di handicap e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche, ivi comprese l'assistenza nelle pratiche sanitarie e la consegna dei pasti a domicilio;

e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

- f) organizzare i servizi di mutualità;
- g) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero con finalità sociali;
- h) organizzare e gestire l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) organizzare e gestire la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- j) organizzare e gestire attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

DEI SOCI

Art. 6 - Possono essere soci della Pubblica Assistenza di Buonconvento tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età e le organizzazioni di volontariato, che presentano la domanda di ammissione, sulla quale si pronuncia motivatamente il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione, che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, comporta l'obbligo di versare la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Ciascun associato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, hanno diritto ad esprimere un voto.

I soci persone fisiche che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

I soci persone fisiche inferiori ai diciotto anni di età possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Art. 7 - I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 6;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi

Art. 8 - I doveri dei Soci sono:

- a) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- b) rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti eventualmente approvati e le delibere degli organi associativi;
- c) non compiere atti che ledano il buon nome, gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari.
- e) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati.

Art. 9 - Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio o mediante partecipazione a società le stesse attività svolte dall'Associazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

- a) per morosità, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo
- b) per decadenza;
- c) per recesso;
- d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite da:

- a)- le quote sociali e dai contributi eventualmente chiesti agli associati;
- b)- l'eventuale rimborso spese per prestazioni effettuate;
- c)- i contributi di enti pubblici e privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d)- dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e)- dalle rendite patrimoniali;
- f)- dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g)- dalla raccolta di fondi;
- h)- dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i)- dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j)- dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k)- dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l)- dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m)- da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 12 - Il patrimonio dell'associazione, destinato allo svolgimento

delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a)- beni mobili, mobili registrati e immobili;
- b)- titoli pubblici e privati;
- c)- lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

L'Assemblea straordinaria si riunisce altresì ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria anche: (a) la modifica dello statuto; (b) la variazione della sede legale; (c) la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) lo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; (e) l'istituzione o la soppressione di sezioni distaccate; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti

di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

L'Assemblea deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria approva le deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. L'Assemblea straordinaria approva le deliberazioni che ottengono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali e quando la deliberazione riguarda singole persone.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei

consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i soci che hanno una maggiore anzianità di servizio, ovvero in ipotesi di ulteriore parità i più anziani d'età.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, ma può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta, purché non sia membro del Consiglio Direttivo ovvero non sia dipendente o collaboratore retribuito dell'Associazione; lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di caratteri collettivi e di interesse generale. E tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 16 - In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente

e un Segretario.

Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea sono:

a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;

b) approvare la relazione di missione del Consiglio Direttivo;

c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;

e) approvare il regolamento generale dell'Associazione

f) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione;

g) approvare il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria e modificarlo su proposta dei medesimi;

h) approvare le modifiche dello Statuto;

i) stabilire prima di indire le elezioni il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

j) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori. Lelezione può essere fatta direttamente in assemblea con voto diretto su lista di candidati, comunque raccolta, oppure tramite una commissione elettorale eletta nello stesso modo con disciplina approvata in quella sede.

k) incaricare un Revisore esterno all'Associazione nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per il superamento dei limiti

di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;

l) deliberare la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

m) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati espulsi e sugli istanti non ammessi, oltreché sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso;

n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

o) deliberare la istituzione o soppressione di eventuali sedi secondarie;

p) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione ordinaria dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il trenta aprile di ogni anno.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove membri fino ad un massimo quindici associati a seconda della decisione dell'Assemblea che lo elegge, dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque incapaci ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, da inviare a tutti i componenti cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art.19 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 18;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa, ed il bilancio sociale se dovuto, nonché la relazione al bilancio e la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di

trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

e) stipulare contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;

f) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

g) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 10;

h) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

i) deliberare la costituzione di altri enti o società, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, ovvero qualora ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli obiettivi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

j) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 20 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei

Soci.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile del Gruppo Donatori di Sangue, e assegna agli altri membri gli incarichi che giudica necessari per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera i criteri, le condizioni ed i limiti, e stabilendo altresì l'attribuzione della eventuale rappresentanza dell'Associazione.

Art. 22 - Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria, o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La

mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

Art. 23 - I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale della Associazione, quelli del Responsabile del Gruppo Donatori di Sangue dal regolamento apposito.

DEL PRESIDENTE

Art. 24 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'Ente somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice-Presidente. Per il caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni avanti descritte sono devolute al Vice Presidente.

DEI SINDACI REVISORI

Art. 25 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'Organo di controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati, ed i non eletti saranno considerati supplenti.

L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale od il rendiconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro. Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i parametri sopra richiamati non vengono superati.

I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 10, lettere b e c, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive al Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui all'articolo 10 lettere b e c, sono esecutivi dal momento della notifica del giudizio eventualmente espresso dall'Assemblea, chiamata ad esprimersi nella sua prima riunione utile

NORME PARTICOLARI

Art. 27 - Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni della Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto. Tali regolamenti determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali

intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Art. 29 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea

Art. 30 - L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a) b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

DELLO SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 31 - Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato

dalla Assemblea dei Soci.

Art. 32 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 33 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

Firmato Sauro Bartoli - Paolo Nappi notaio (l.s.)

Registrato a Siena il 5 giugno 2019 al n. 3189 serie 1T